

## RIFIUTI PERICOLOSI: LE PROCEDURE AGEVOLATE PER IL RECUPERO

L'autorizzazione alla gestione di nuovi impianti di recupero può essere ottenuta con una comunicazione d'inizio attività alla Provincia, ma la scelta delle tipologie di rifiuti ammesse alla semplificazione non sembra adeguata alle esigenze degli operatori.

**L**e "procedure semplificate" previste dagli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, in precedenza utilizzabili solo per attivare impianti di recupero di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, ora possono essere impiegate anche per i rifiuti pericolosi.

Quattro anni dopo la pubblicazione del DM 5 febbraio 1998, le cosiddette norme tecniche per il recupero dei rifiuti non

pericolosi, il DM 12 giugno 2002 n. 161 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2002, n. 177) sopraggiunge a disciplinare l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti pericolosi.

Il quadro delle semplificazioni amministrative che, a partire dal "decreto Ronchi", avrebbero dovuto favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali orientate al riciclaggio e al recupero dei rifiuti si è così completato. Ma l'esigenza di incentivare i trattamenti di recupero, particolarmente urgente se si considera che il termine oltre il quale le discariche dovranno essere utilizzate soltanto per lo smaltimento di rifiuti preventivamente sottoposti a trattamenti di valorizzazione, è ormai definitivamente spirato, non sembra sia stata adeguatamente considerata. L'instabilità del quadro normativo di riferimento e la pressoché totale assenza di qualsiasi sforzo diretto a dare tempi certi agli ordinari procedimenti di autorizzazione degli impianti di riciclaggio e recupero, in passato non hanno certo contribuito ad attrarre gli investimenti necessari per creare un'industria del recupero tecnologicamente avanzata e competitiva, e la nuova disposizione normativa, caratterizzata da una discutibile scelta delle tipologie ammesse a beneficiare del nuovo regime agevolato, non consente di superare questa impasse.

### La scelta delle tipologie

Le 28 tipologie di rifiuti pericolosi individuate dal decreto ministeriale spaziano dai metalli non ferrosi alle soluzioni residue di produzione del Cloruro di Vinile Monomero, dalle acque di pulizia delle cisterne delle navi ai solventi e diluenti esausti, ma si nota l'assenza dei rifiuti divenuti pericolosi per effetto dell'entrata in vigore del nuovo

CER. Se le procedure semplificate perseguono lo scopo di favorire lo sviluppo di attività in grado di sottrarre alla discarica rifiuti per i quali scarseggiano trattamenti alternativi, diviene difficile capire perché siano state escluse dalle procedure semplificate, per esempio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi e tanto meno perché ciò sia avvenuto proprio nel momento in cui una Direttiva comunitaria ne sta per rendere obbligatorio il pretrattamento, il riciclaggio e il recupero.

### Le modalità di individuazione

È opportuno ricordare che la dispensa dall'autorizzazione per le imprese che recuperano rifiuti pericolosi può avvenire, secondo le prescrizioni dell'articolo 3 della Direttiva 91/689/CEE, a condizione che lo Stato membro "adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero".

In conformità con le prescrizioni comunitarie richiamate, il nuovo regolamento, in primo luogo, individua analiticamente le tipologie di rifiuti ammessi a beneficiare delle procedure semplificate e le relative "quantità impiegabili"; in secondo luogo, stabilisce i processi e le metodologie che è possibile utilizzare per attuare il recupero in forma di materia - non essendo ammessa la valorizzazione energetica - di tali scarti di produzione e di consumo e, infine, disciplina, sia pur in forma transitoria, le emissioni in atmosfera generate dagli impianti.

L'individuazione dei rifiuti ai



quali si applicheranno le procedure semplificate d'autorizzazione è attuata, analogamente a quanto previsto dal DM 5 febbraio 1998, per mezzo della:

- descrizione della tipologia del rifiuto;
- precisazione della provenienza del medesimo in termini di processo produttivo o di consumo;
- definizione delle caratteristiche merceologiche del rifiuto e dei valori limite delle sostanze pericolose in esso contenute;
- precisazione dello specifico processo di recupero al quale il rifiuto può essere sottoposto e indicazione della sigla che contraddistingue la tipologia di attività nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- descrizione delle caratteristiche delle materie prime o dei prodotti ottenuti a seguito del trattamento di recupero.

Rispetto alle norme tecniche sul recupero dei rifiuti non pericolosi si può notare una differenza, apparentemente poco significativa, ma che non mancherà di generare problemi. Nel DM 5 febbraio 1998 l'individuazione dei rifiuti ammessi a beneficiare delle procedure semplificate è stata realizzata senza alcun riferimento ai codici CER, posti semplicemente a fianco della descrizione merceologica degli scarti recuperabili, mentre nel nuovo regolamento si precisa che tali procedure si applicano ai rifiuti pericolosi "individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati". Ne consegue che ad ogni variazione del Catalogo Europeo dei Rifiuti dovrà necessariamente seguire un aggiornamento dell'allegato 1 del DM 12 giugno 2002 e, soprattutto, che in ognuna di queste occasioni dovrà essere avviata la complessa procedura di revisione delle iscrizioni ai registri provinciali e all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti che si è sperimentata quest'anno.

### I limiti quantitativi

La necessità di stabilire la quantità massima di rifiuti che può essere sottoposta a trattamento discende dalle prescrizioni delle Direttive comunitarie. In considerazione della na-

tura derogatoria delle procedure che prevedono l'iscrizione a registri ufficiali in luogo dell'autorizzazione è, infatti, necessario che ogni Stato membro determini per ognuna delle tipologie di rifiuto ammesse al beneficio un valore limite oltre il quale la deroga non è applicabile. È opportuno ricordare, infatti, che la scelta - contenuta nell'art. 7, comma 1, del DM 5 febbraio 1998 - di non introdurre tale valore limite, rendendolo coincidente con la potenzialità annua del singolo impianto, è stata censurata dalla Commissione europea (Procedura d'infrazione relativa al recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi - nota della Commissione UE 28 febbraio 2000).

Nel recente regolamento la "quantità impiegabile" viene definita come: "la quantità massima annua di rifiuti pericolosi, determinata ai sensi dell'articolo 5, che può essere sottoposta ad attività di recupero in un impianto o in uno stabilimento autorizzato[...]", e l'individuazione della medesima viene operata in termini generali per mezzo dell'allegato 2 del decreto, con il quale viene definito il valore limite annuo riferito ad ogni rifiuto pericoloso recuperabile.

Nell'ambito di tale quantità impiegabile il decreto ministeriale prescrive che essa non possa mai eccedere, con riferimento al singolo impianto, il quantitativo di rifiuti che "l'impianto o gli impianti effettivamente in esercizio, localizzati nel medesimo stabilimento, possono sottoporre ad attività di recupero in un anno".

La determinazione di questo quantitativo, infine, deriva dalla capacità autorizzata in sede di autorizzazione alla costruzione degli impianti industriali o, in mancanza di quest'indicazione, dalla potenzialità (tecnica) dell'impianto.

In attesa della definizione delle linee guida per il contenimento delle emissioni in atmosfera, il DM impone l'adeguamento, entro sedici mesi, alle prescrizioni e ai valori limite contenuti in uno specifico allegato, mentre per le disposizioni relative ad altri aspetti dell'esercizio dell'attività il termine è

fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma.

### Le condizioni per la messa in riserva

Precisando che l'attività di messa in riserva di rifiuti pericolosi può essere svolta esclusivamente presso l'impianto (o lo stabilimento) nel quale i rifiuti sono effettivamente riciclati o recuperati, il Regolamento stabilisce anche che il quantitativo di rifiuti posti in riserva non può mai eccedere il 50% della quantità impiegabile presso quell'insediamento e che i rifiuti devono essere sottoposti ai trattamenti di recupero autorizzati con cadenza almeno semestrale.

Per la prima volta, infine, con l'allegato 3 al DM 12 giugno 2002, vengono dettate norme tecniche per la messa in riserva dei rifiuti pericolosi, colmando una grave lacuna della legislazione di settore. Tali norme tecniche prevedono dotazioni minime dell'impianto, criteri or-

ganizzativi e di gestione, prescrizioni per lo stoccaggio in cumuli, in fusti e in serbatoi fuori terra. Manca, invece, nel recente decreto così come nelle precedenti norme tecniche per il recupero di materia da rifiuti non pericolosi, qualsiasi parametro di resa minima degli impianti.

Questo indicatore, costituito dalla quantità di rifiuti effettivamente riciclati o recuperati rispetto a quella complessivamente conferita all'impianto, è essenziale per distinguere tra attività efficienti e meritevoli di incentivazione e impianti di dubbia utilità.

Si tratterebbe di un passo importante, anche perché le procedure semplificate, spesso accusate di non offrire sufficienti garanzie alla collettività, in molti casi rappresentano l'unico mezzo per fronteggiare le esigenze di recupero e riciclaggio di rifiuti altrimenti destinati ad essere collocati in discarica. ■